

N° 55/01/2010 DNG



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

*Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 6-bis;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art. 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Di Pietro'.

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'articolo 1, comma 110;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTO il decreto dell'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) del 4 agosto 1992 con il quale la società Centro Energia S.p.A. è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 - ad installare ed esercire nello stabilimento di Teverola, provincia di Caserta, di proprietà della Società Merloni S.p.A., una centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 299 MW circa per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante due turbogas da 46,5 MW circa ciascuno ed una turbina a vapore da 43 MW circa;

VISTA la lettera-provvedimento del 25 luglio 1994, prot. n. 681504, con la quale la titolarità della predetta autorizzazione è stata volturata da Centro Energia S.p.A. a Centro Energia Teverola S.p.A.;

VISTA l'istanza dell'8 febbraio 2007, Prot. n. 02/07/TE, con la quale la società Centro Energia Teverola S.p.A. chiede, ai sensi del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55, l'autorizzazione al ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica dagli attuali 299 MWt ai previsti 350 MWt con contestuale richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e del DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la lettera dell'8 febbraio 2007, prot. 05/07/TE, assunta al protocollo della ex Direzione generale per l'Energia e le Risorse Minerarie il 19 febbraio 2007 al n. di prot. 0003100, con la quale la società proponente ha inviato l'autocertificazione con la quale dichiara che il valore delle opere relative al progetto di ripotenziamento della Centrale CET di Teverola, attraverso la sostituzione dei bruciatori attualmente installati sulle turbine a gas con nuovi bruciatori, risulta inferiore alla soglia di 5 milioni di euro fissata dal citato comma 110, articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale dichiarazione è stata perfezionata in data 2 marzo 2007 con l'invio di copia del documento di identità del dichiarante;

VISTA la nota in data 9 marzo 2007, prot. n. 4401, con la quale il competente ufficio di questa Direzione generale ha avviato, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento relativo all'istanza della società proponente, con contestuale convocazione per il giorno 21 marzo 2007 della riunione iniziale della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 24 aprile 2007, prot. n. 7309, con la quale il competente ufficio di questa Direzione generale ha trasmesso alle Amministrazione coinvolte nel procedimento il resoconto verbale della riunione iniziale della Conferenza di servizi del giorno 21 marzo 2007;

VISTA la nota del 14 maggio 2009, prot. n. DSA – 2009 – 0011645, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette copia conforme del decreto DSA – DEC – 2009 – 0000429 del 7 maggio 2009 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto in questione nel rispetto di una serie di condizioni e prescrizioni riportate nel medesimo decreto.

PRESO ATTO della lettera del 22 giugno 2009, prot. n. 06/06/TE, con la quale la Società istante, informa della necessità di svolgere alcune verifiche circa la impossibilità tecnica di applicare alcune prescrizioni contenute nel sopraccitato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA – DEC – 2009 – 0000429 del 7 maggio 2009, prima della convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO della lettera del 13 luglio 2009, prot. n. 07/09/TE, con cui la Società istante fa presente l'impossibilità di rispettare le prescrizioni n. 2 e n. 3 del decreto VIA sopraccitato, allegando una relazione tecnica;

VISTA la nota del 22 marzo 2010 prot. DVA - 2010 – 0007816 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conferma le prescrizioni n. 2 e n. 3 di cui al quadro prescrittivo del decreto di compatibilità ambientale soprarichiamato;

VISTA la lettera del 22 aprile 2010, prot. n. 08/10/TE, con cui la Società istante in considerazione della manifestata impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni n. 2 e n. 3 contenute nel decreto DSA – DEC 2009 – 0000429 del 7 maggio 2009 e della nota del Ministero dell'Ambiente del 22 marzo 2010 sopraccitata con la quale si confermano le prescrizioni suddette, comunica la RINUNCIA alla realizzazione del progetto proposto;

VISTI gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dal competente ufficio di questa Direzione generale in data 25 maggio 2010, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi nonché le determinazioni assunte dalla società proponente, viene disposta l'archiviazione del procedimento;

;

DECRETA

Art. 1

Il procedimento attivato a seguito dell'istanza presentata in data 8 febbraio 2007 dalla società Centro Energia Teverola S.p.A., con sede legale in Roma, Via Andrea Doria, 41/G, cod. fisc. 02103100612, inerente l'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, del progetto di ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica dagli attuali 299 MWt ai previsti 350 MWt con contestuale richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e del DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e di autorizzazione integrata ambientale ai

sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è concluso negativamente, per i motivi e sulla base degli atti richiamati in premessa.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio – Sezione di Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, li **3** Giu. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

